



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXIV - n. 13

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
31 marzo 2014**



## SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I689C - ORGANIZZAZIONE SERVIZI MARITTIMI NEL GOLFO DI NAPOLI	
<i>Provvedimento n. 24830</i>	5
I766 - INVERTER SOLARI ED EOLICI - IMPOSIZIONE PREZZI MINIMI	
<i>Provvedimento n. 24844</i>	7
I771 - SERVIZI DI POST-PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RAI	
<i>Provvedimento n. 24835</i>	9
I775 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISTORO SU RETE AUTOSTRADALE ASPI	
<i>Provvedimento n. 24837</i>	11
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	17
C11935 - FONDO STRATEGICO ITALIANO-F2I SGR/SIA	
<i>Provvedimento n. 24834</i>	17
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	21
AS1115 – REGIONE TOSCANA - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI, ISTITUTI E ATTIVITÀ CULTURALI	21
AS1116 – REGIONE LIGURIA - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN AMBITO REGIONALE E LOCALE	24
AS1117 – REGIONE UMBRIA - BANDI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE	27
AS1118 – COMUNE DI LERICI (SP) – GESTIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO	29
AS1119 - BANDO DI GARA PER ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI SYSTEMS MANAGEMENT A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32
AS1120 - ATTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ALLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE PUBBLICHE E AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA	33
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	34
PS8450 - DIGITAL RIVER - MANCATO RICONOSCIMENTO GARANZIA	
<i>Provvedimento n. 24833</i>	34
PS9174 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO	
<i>Provvedimento n. 24843</i>	40
PS9209 – EURO ELETTRONICA – MANCATA CONSEGNA PRODOTTI	
<i>Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria</i>	46



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **I689C - ORGANIZZAZIONE SERVIZI MARITTIMI NEL GOLFO DI NAPOLI**

*Provvedimento n. 24830*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA propria riunione del 5 marzo 2014;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 30 maggio 2013, n. 24357, con la quale l'Autorità ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90 nei confronti delle società Alicost S.p.A., Alilauro Gruson S.p.A., SNAV S.p.A., Navigazione Libera del Golfo S.r.l., Medmar Navi S.p.A., Servizi Marittimi Liberi Giuffré & Lauro S.r.l., Alilauro S.p.A., Procidamar S.r.l., Medmar S.p.A., Consorzio Linee Marittime Neapolis, Consorzio Linee Marittime Partenopee e Metrò del Mare S.c. a r.l.; ha riaperto il procedimento n. I689, avviato in data 13 novembre 2008, nei confronti di tali soggetti, ai sensi degli articoli 14 e 14-ter, comma 3, della legge n. 287/90, per accertare l'esistenza di una o più violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'articolo 101 TFUE; ha esteso tale procedimento all'accertamento di ulteriori ipotesi di coordinamento delle strategie commerciali fra concorrenti, suscettibili di costituire autonome violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'articolo 101 TFUE, ulteriori rispetto a quelle contestate nel provvedimento di avvio del procedimento n. I689; ha esteso il medesimo procedimento nei confronti della società Gescab S.r.l., dell'Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei e della società Lauro.it S.p.A.; ha fissato il termine di chiusura del procedimento al 30 maggio 2014;

VISTA la propria delibera n. 24514 dell'11 settembre 2013, con la quale l'Autorità ha esteso oggettivamente l'istruttoria all'accertamento di possibili violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90 o dell'articolo 101 TFUE concernenti le attività di trasporto marittimo di passeggeri sulle rotte da e per le isole Eolie e sulle rotte da e per le isole Pontine;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, dalle evidenze agli atti<sup>1</sup>, risulta che dal dicembre 2013 la società Medmar S.p.A., parte del procedimento, è stata fusa per incorporazione in HC – Holding Company S.r.l. e conseguentemente cancellata dal registro delle imprese;

CONSIDERATO, pertanto, che la società HC-Holding Company è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi di Medmar S.p.A., compresi quelli relativi al presente procedimento;

---

<sup>1</sup> Fonte: Cerved, acquisizione in data 25 febbraio 2014.

RITENUTO, a tal fine, necessario prorogare il termine di chiusura del procedimento, per garantire la corretta instaurazione del contraddittorio e consentire alla società HC – Holding Company S.r.l. il pieno esercizio dei diritti di difesa;

DELIBERA

a) la prosecuzione del procedimento I689C nei confronti della società HC – Holding Company S.r.l. in luogo della società Medmar S.p.A.;

b) di prorogare al 31 luglio 2014 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

AVVISO

**Avviso: Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, considerato il numero elevato dei soggetti che hanno presentato denunce o istanze utili all’avvio dell’istruttoria I689 e I689C, nonché alla sua estensione oggettiva, la notifica del provvedimento di prosecuzione nei confronti di H.C. Holding Company Srl e di proroga del procedimento I689C, assunto dall’Autorità nella riunione del 5 marzo 2014, è effettuata tramite pubblicazione del presente avviso sul Bollettino dell’Autorità, pubblicato sul sito istituzionale.**

**I766 - INVERTER SOLARI ED EOLICI - IMPOSIZIONE PREZZI MINIMI***Provvedimento n. 24844*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 marzo 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2013, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Power-One Italy S.p.A., attiva nella produzione di sistemi per la conversione di energia fotovoltaica ed eolica, oltre che di sistemi di monitoraggio per impianti fotovoltaici ed eolici, per accertare l'esistenza di una violazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in relazione al contenuto degli accordi verticali in essere con la propria rete di distributori e rivenditori;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la comunicazione del 17 marzo 2014, con la quale Power-One Italy S.p.A. ha presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", consistenti, in sintesi, nell'adottare dei nuovi contratti di distribuzione, valevoli sia per la rete italiana che per quella europea, i quali:

- a) non includeranno alcun riferimento diretto o indiretto a "prezzi minimi di vendita", prezzi di rivendita obbligatori o qualsiasi altra restrizione o espressione mirata a limitare la possibilità per l'intermediario di fissare liberamente e autonomamente i propri prezzi di rivendita;
- b) non includeranno alcun tipo di raccomandazione sistematica di prezzi consigliati di rivendita, fatta salva la possibilità di raccomandare ai propri intermediari, in presenza di particolari circostanze specifiche e in via del tutto occasionale, un prezzo consigliato, chiarendone il carattere non vincolante;
- c) non includeranno alcuna regola, meccanismo, incentivo che potrebbero essere interpretati come un mezzo indiretto per influenzare le politiche di prezzo degli intermediari;
- d) sarà espressamente affermata la piena ed incondizionata autonomia degli intermediari nella determinazione dei prezzi di rivendita;
- e) non includeranno alcuna sistematica azione di *benchmarking* dei prezzi, scambio di informazioni o altro simile meccanismo con i propri distributori, volto a monitorare sistematicamente i prezzi di rivendita applicati dai propri intermediari in Italia e in altri paesi dell'UE;
- f) non includeranno clausole di esclusiva merceologica, né le clausole di esclusiva territoriale relative alle vendite attive.

Tali misure saranno attuate sia nei nuovi contratti di distribuzione che Power-One Italy S.p.A. sottoscriverà con i propri intermediari europei, sia nei listini prezzi utilizzati per vendite in Europa e nelle condizioni generali di contratto allegate agli ordini di acquisto dei rivenditori che non hanno un contratto scritto.

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione;

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati dalla società Power-One Italy S.p.A., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni, nonché di dover fissare il termine per l'adozione della propria decisione sugli impegni stessi;

#### DELIBERA

a) di pubblicare in data 31 marzo 2014 sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90 e sul sito *internet* dell'Autorità i sopra citati impegni allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalla società Power-One Italy S.p.A., ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90;

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalla società Power-One Italy S.p.A., dovranno pervenire per iscritto, entro e non oltre il 30 aprile 2014, alla Direzione Generale per la Concorrenza - Direzione Manifatturiero e Servizi dell'Autorità, Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. +39(0)6/85821.308, fax +39(0)6/85821.441;

c) che eventuali rappresentazioni da parte dalla società Power-One Italy S.p.A., della propria posizione in relazione alle osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l'eventuale introduzione di modifiche accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all'Autorità entro e non oltre il 30 maggio 2014;

d) che il procedimento di valutazione degli impegni deve concludersi entro il 29 giugno 2014, salvo l'ulteriore tempo necessario per l'acquisizione di pareri obbligatori.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---



**I771 - SERVIZI DI POST-PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RAI***Provvedimento n. 24835*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2014;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 10 dicembre 2013, con la quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, un'istruttoria nei confronti delle società Aesse Video S.r.l., Barbieri Communication S.r.l., CapitalVideo Produzioni S.r.l., D4 S.r.l., Digital Si S.r.l., Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., Euroscena S.r.l., Grande Mela S.r.l., Industria e Immagine S.r.l., MAV Television S.r.l., New Telecinema S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., On Air Unipersonale S.r.l., Point Films S.r.l., Primopiano Tv S.r.l., Reportage Television Studio S.r.l., Siri Video S.r.l., Soul Movie S.r.l., Studio Immagine S.r.l., Telecinema Production S.r.l., Video Etc S.r.l. e World Video Production S.r.l., per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

VISTA la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che dalle informazioni agli atti e dalla documentazione ispettiva è emerso che il coordinamento anticompetitivo oggetto di istruttoria potrebbe essersi realizzato anche per il tramite di un'associazione, la New Italian Broadcasting Association (di seguito, NIBA), costituita nel 2011 tra alcune imprese di post-produzione anche al fine di coordinare la partecipazione e l'aggiudicazione delle procedure indette da RAI Radio Televisione Italiana S.p.A. per l'affidamento dei servizi di post-produzione, oltre che ad adottare una linea d'azione comune nei confronti di quest'ultima;

CONSIDERATO che dalla documentazione agli atti emerge che le imprese aderenti al NIBA a partire dalla sua costituzione sono state Diva Cinematografica S.r.l., Euro Group Line Production S.r.l., MAV Television S.r.l., Studio Immagine S.r.l., Telecinema Production S.r.l., Unitefilm S.r.l., CapitalVideo Produzioni S.r.l., Digital Si S.r.l., D4 S.r.l., Etabeta S.p.A., Futura S.r.l., Industria e Immagine S.r.l., Menager2000 S.r.l., Obiettivo Immagine S.r.l., Point Films S.r.l., Reportage Television Studio S.r.l., Siri Video S.r.l., Video Etc S.r.l. e New Telecinema S.r.l.;

CONSIDERATO che il suddetto coordinamento in sede associativa potrebbe essere risultato idoneo ad alterare i normali meccanismi concorrenziali nell'ambito delle procedure indette da RAI già a partire dal 2011;

RITENUTO necessario estendere l'istruttoria anche all'associazione NIBA e alle sue aderenti, non attualmente parti del procedimento;

RITENUTO necessario estendere oggettivamente l'istruttoria alle ulteriori attività di coordinamento poste in essere dalle imprese già a partire dal 2011;

**DELIBERA**

a) di estendere il procedimento avviato in data 10 dicembre 2013 nei confronti dell'associazione NIBA, nonché delle società Etabeta S.p.A., Futura S.r.l., Menager2000 S.r.l. ed Unitefilm S.r.l.;

b) di estendere oggettivamente il procedimento alle ulteriori condotte di coordinamento poste in essere a partire dal 2011;

c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Luisa De Caro;

d) la fissazione del termine di giorni trenta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio, da parte dei rappresentanti legali dei predetti soggetti, ovvero di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno sette giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dalle società nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**I775 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISTORO SU RETE  
AUTOSTRADALE ASPI**

*Provvedimento n. 24837*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del TFUE;

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la documentazione agli atti inerente presunte distorsioni della concorrenza relative ad alcune gare per l'affidamento dei servizi di ristorazione presso aree di servizio autostradali poste sulla rete della società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. PREMESSA**

1. Nel 2013, sulla rete di pertinenza della società Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito ASPI), sono andate in scadenza complessivamente 51 servizi ristoro su 56 aree di servizio (di seguito "AdS")<sup>1</sup>. Nel mese di febbraio 2014 si sono concluse procedure di gara per l'affidamento di 43 di tali punti ristoro, per le quali le sollecitazioni a presentare offerta sono state pubblicate in due *tranches*, rispettivamente in data 10 luglio 2013 e 30 settembre 2013.

2. In tale contesto, in data 25 febbraio 2014, nella sua qualità di *advisor* incaricato da ASPI di organizzare le procedure competitive per l'affidamento delle sub-concessioni ristoro in scadenza al 31 dicembre 2013, la società Roland Berger Strategy Consultants S.r.l. (di seguito RB) ha segnalato all'Autorità alcune anomalie che avrebbero caratterizzato le prime 2 *tranche* di gara, emerse in occasione dell'analisi di congruità delle offerte. In particolare, RB ha rilevato come 16 dei 43 lotti sono stati "*contraddistinti dal comportamento insolito e speculare di due offerenti*" (enfasi aggiunta), nello specifico gli operatori Chef Express S.p.A. e My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A..

**II. LE PARTI**

3. Chef Express S.p.A. (di seguito Chef Express) è una società attiva nello svolgimento di servizi di ristoro e vendita di generi alimentari e beni di largo consumo nelle aree autostradali.

Il capitale sociale di Chef Express è interamente detenuto da Cremonini S.p.A., società posta al vertice dell'omonimo gruppo attivo nella produzione e vendita di carne bovina e di prodotti a base di carne bovina, nella vendita all'ingrosso di prodotti destinati alla ristorazione extra domestica (*catering*) e nella ristorazione commerciale e ferroviaria.

Nel 2012, il fatturato consolidato realizzato dal gruppo Cremonini a livello mondiale è stato di 3,4 miliardi di euro<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Tale discrasia è dovuta al fatto che in 5 casi il servizio ristoro è erogato in edifici c.d. "a ponte", che servono due distinte AdS (ossia, un unico ristorante per i due sensi di marcia autostradale).

<sup>2</sup> Fonte: pagina web <http://www.cremonini.it/it/dati-finanziari>.

4. MyChef Ristorazione Commerciale S.p.A. (di seguito MyChef) è una società attiva nel settore della ristorazione in concessione e gestisce ristoranti pubblici, *snackbar* ed esercizi di vendita al dettaglio per viaggiatori ubicati in aree di servizio autostradali, terminali aeroportuali e stazioni ferroviarie, centri espositivi e centri commerciali.

Il capitale sociale di MyChef è interamente detenuto da Elichef Holding S.p.A., società appartenente al gruppo Elicor, operante nel settore della ristorazione ed, in particolare, nei settori della ristorazione collettiva e della gestione di strutture, della ristorazione in concessione e della vendita al dettaglio per viaggiatori.

Nel 2013, il fatturato complessivo realizzato da MyChef è stato di 114 milioni di euro<sup>3</sup>.

### III. IL FATTO

5. Nell'ambito della propria attività di analisi di congruità delle offerte relative ai lotti di cui alla prima e seconda *tranche* di affidamenti, RB ha evidenziato la presenza di alcune anomalie nelle seguenti 16 gare, di cui 8 aggiudicate a Chef Express e 8 a My Chef:

Lotto	Area di servizio	Classe <sup>4</sup>	Aggiudicatario	Base d'asta	Affidatario precedente
347	Frascati Est/Ovest	B	Chef Express	436.777	Autogrill
349	Lucignano Ovest	C	Chef Express	191.352	Autogrill
351	Peretola Nord	D	Chef Express	113.030	Autogrill
356	S. Ilario Sud	C	My Chef	147.001	Airest
363	Tevere Est	B	Chef Express	297.474	Autogrill
367	Alento Ovest	C	My Chef	158.978	Autogrill
368	Bormida Ovest	D	My Chef	77.503	Autogrill
370	Chienti Ovest	C	Chef Express	114.213	Airest
371	Feronia Est/Ovest	B	Chef Express	304.480	Autogrill
373	Lambro Nord	D	My Chef	51.870	MyChef
375	Montefeltro Est	C	Chef Express	213.376	Autogrill
377	Riviera Nord	D	My Chef	93.619	Autogrill
380	San Zenone Est	C	My Chef	196.022	Autogrill
381	Salara Est	C	My Chef	112.293	Autogrill
385	Turchino Ovest	D	My Chef	91.372	MyChef
386	Tuscolana Ovest	D	Chef Express	65.984	Autogrill

6. Le procedure di gara prevedevano offerte suddivise in due parti (offerta tecnica ed offerta economica). Alla prima è assegnato un punteggio di 60 punti (su un totale di 100), mentre i restanti 40 punti sono attribuiti all'offerta economica. L'offerta economica si divide a sua volta in due componenti, fissa e variabile, di cui la parte assolutamente prevalente è quella fissa (c.d. "CFRRIS"), ossia la *royalty* da corrispondere al concessionario ASPI, sulla quale si sviluppa la gara al rialzo tra i partecipanti, mentre l'offerta variabile – espressa come percentuale del fatturato dell'affidatario – viene stabilita da RB. Il punteggio complessivo dell'offerta vincolante (POV), è

<sup>3</sup> Fatturato relativo al periodo 30 settembre 2012 - 30 settembre 2013 (Fonte: Banca Dati TELEMACO).

<sup>4</sup> Tali punti ristoro sono stati classificati da RB in 5 classi, sulla base delle potenzialità di fatturato, ed in particolare: i) A: Mall; ii) B: Bar e ristoranti molto grandi; iii) C: Bar grandi e ristoranti; iv) D: Bar e ristoranti piccoli; v) E: Aree urbane e bar piccoli.

dato quindi dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica (POT) e del punteggio dell'offerta economica (POE), quest'ultimo calcolato in funzione dei rilanci sulla base d'asta (RBA) offerti dai concorrenti.

7. In merito a tali 16 gare, nelle tabelle seguenti si riportano per ciascuna delle Parti il punteggio dell'offerta tecnica ottenuto (POT), la percentuale di rilancio offerta rispetto alla base d'asta (RBA) e il posizionamento ottenuto in graduatoria (*ranking*).

#### **Lotti aggiudicati a Chef Express**

<b>Lotto</b>	<b>Operatore</b>	<b>POT</b>	<b>RBA</b>	<b>Ranking</b>
347	Chef Express	[omissis]	[omissis]	1°
	My Chef	[omissis]	[omissis]	[omissis]
349	Chef Express	[omissis]	[omissis]	1°
	My Chef	[omissis]	[omissis]	[omissis]
351	Chef Express	[omissis]	[omissis]	1°
	My Chef	[omissis]	[omissis]	[omissis]
363	Chef Express	[omissis]	[omissis]	1°
	My Chef	[omissis]	[omissis]	[omissis]
370	Chef Express	[omissis]	[omissis]	1°
	My Chef	[omissis]	[omissis]	[omissis]
371	Chef Express	[omissis]	[omissis]	1°
	My Chef	[omissis]	[omissis]	[omissis]
375	Chef Express	[omissis]	[omissis]	1°
	My Chef	[omissis]	[omissis]	[omissis]
386	Chef Express	[omissis]	[omissis]	1°
	My Chef	[omissis]	[omissis]	[omissis]

**Lotti aggiudicati a My Chef**

<b>Lotto</b>	<b>Operatore</b>	<b>POT</b>	<b>RBA</b>	<b>Ranking</b>
356	My Chef	[omissis]	[omissis]	1°
	Chef Express	[omissis]	[omissis]	[omissis]
367	My Chef	[omissis]	[omissis]	1°
	Chef Express	[omissis]	[omissis]	[omissis]
368	My Chef	[omissis]	[omissis]	1°
	Chef Express	[omissis]	[omissis]	[omissis]
373	My Chef	[omissis]	[omissis]	1°
	Chef Express	[omissis]	[omissis]	[omissis]
377	My Chef	[omissis]	[omissis]	1°
	Chef Express	[omissis]	[omissis]	[omissis]
380	My Chef	[omissis]	[omissis]	1°
	Chef Express	[omissis]	[omissis]	[omissis]
381	My Chef	[omissis]	[omissis]	1°
	Chef Express	[omissis]	[omissis]	[omissis]
385	My Chef	[omissis]	[omissis]	1°
	Chef Express	[omissis]	[omissis]	[omissis]

8. Negli 8 lotti vinti da Chef Express, quest'ultima ha ottenuto un POT medio di [50-60] ed ha offerto in media un rilancio a base d'asta del [10-20%]. Lo stesso operatore, negli 8 lotti vinti da My Chef, ha ottenuto un POT medio di [30-40], a fronte di un RBA medio pari al [200-300%].

9. My Chef si è aggiudicata gli 8 lotti con POT medio di [50-60] e un RBA medio pari al [10-20%], mentre nei lotti aggiudicati a Chef Express il POT medio ed il RBA medio di My Chef sono stati, rispettivamente, pari al [30-40] e al [100-200%].

10. Quanto agli altri 27 lotti posti a gara, questi sono stati aggiudicati ad altri operatori con un POT medio di [50-60] e con una percentuale media di rilancio sulla base d'asta del [20-30%]. Inoltre, nessuno dei restanti 27 lotti è stato aggiudicato a Chef Express o a My Chef. In relazione a tali gare, infine, non si osserva in alcuna di esse la partecipazione contestuale dei due operatori.

**IV. LE VALUTAZIONI**

11. Preliminarmente si ricorda che, secondo pacifica giurisprudenza, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata tra imprese. Tale definizione è dunque funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività<sup>5</sup>.

12. L'ambito economico interessato dalle condotte in esame è rappresentato dalle procedure di affidamento dei 43 punti ristoro situati nelle aree di servizio della rete ASPI, per le quali le sollecitazioni ad offrire sono state pubblicate in data 10 luglio 2013 (1° tranche) e 30 settembre

<sup>5</sup> Cfr. Consiglio di Stato sentenza del 1° marzo 2012 n. 1192, Mercato dello zolfo grezzo; cfr. altresì sentenza del 24 settembre 2012, n. 5067, Acea - Suez Environment/Publiacqua e da ultimo anche le sentenze del Tar del Lazio del 17 novembre 2011, nn. 8947 e a., Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici; e del 29 marzo 2012, nn. 3031 e a., Logistica internazionale.

2013 (2° *tranche*). Il valore del fatturato atteso riferito a tali lotti ammonta a circa 131 milioni di euro, dei quali circa 31 milioni riferiti ai 16 lotti aggiudicati a Chef Express e My Chef<sup>6</sup>. I 43 lotti sono dislocati sull'intera rete autostradale afferente ad ASPI e alle gare hanno partecipato i principali *player* attivi nella ristorazione autostradale a livello nazionale.

**13.** Il complesso degli elementi sopra descritti consente di ipotizzare l'esistenza di un coordinamento tra le società MyChef e Chef Express. Infatti, le anomalie nelle offerte presentate da tali società nei 16 lotti di cui sopra appaiono incompatibili con un comportamento autonomamente assunto dalle stesse società nelle medesime gare.

**14.** A ciò valga considerare, dapprima, l'assoluta simmetria e specularità di tali rilanci: nei lotti nei quali uno dei due, a fronte di un'offerta tecnica cospicua proponeva un rilancio economico assai limitato, l'altro soggetto di fatto "supportava" tale limitata offerta economica attraverso un rilancio eccessivo; in tal modo, quest'ultimo permetteva di assottigliare la differenza tra i restanti rilanci economici.

**15.** Tale strategia viene sistematicamente riproposta da MyChef e Chef Express in 16 gare, in 8 delle quali è MyChef a svolgere il ruolo di coadiuvante dell'offerta di Chef Express (quest'ultimo, destinato alla vittoria del lotto), mentre nelle restanti 8 si assiste ad un'inversione dei ruoli, essendo Chef Express a proporre rilanci eccessivi, al fine di favorire l'aggiudicazione dei lotti destinati a MyChef.

**16.** Tali rilanci, come detto, non appaiono compatibili con comportamenti razionali laddove assunti autonomamente, atteso che, *in primis*, risultano comunque eccessivi in valore assoluto (nonché rispetto alla media dei rilanci registrati nelle altre gare); inoltre, tali rilanci non possono essere interpretati quale manifestazione di un elevato interesse ad acquisire il lotto, posto che ad essi non corrispondono buone offerte tecniche – che pure tali operatori, tra i maggiori *player* della ristorazione autostradale, erano in grado di proporre (*cf. tabelle supra*). Pertanto, i rilanci anomali osservati non paiono potersi spiegare in altro modo se non con l'obiettivo di comprimere il ruolo discriminante delle offerte economiche nell'aggiudicazione del lotto, favorendo in tal modo la scarsa offerta economica presentata dall'altro partecipante alla strategia coordinata.

**17.** In questo contesto, rileva anche la circostanza per cui dei 16 punti ristoro in oggetto MyChef risultava gestirne – precedentemente alle scadenze del 2013 - soltanto due, mentre nessuno era nella disponibilità di Chef Express, il che evidenzia la sussistenza di un concreto interesse all'aggiudicazione di nuove aree.

**18.** La strategia sopra descritta, attuata da MyChef e Chef Express, pare pertanto essere il frutto di un coordinamento tra tali soggetti finalizzato a influenzare artificialmente il confronto competitivo e, verosimilmente, le condizioni economiche di aggiudicazione dei lotti relativi alla 1° e 2° *tranche* di affidamenti, in violazione della normativa a tutela della concorrenza, e in particolare dell'art. 101 del TFUE.

**19.** I comportamenti sopra descritti, infatti, sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e pertanto possono integrare gli estremi per un'infrazione dell'articolo 101, par. 1, del TFUE in base a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*. Si consideri, al riguardo, che la fattispecie oggetto del presente procedimento appare idonea a condizionare la partecipazione alle gare in esame e, pertanto, anche l'aggiudicazione delle relative sub-concessioni ristoro, con riferimento a qualificati concorrenti nazionali e comunitari.

---

<sup>6</sup> In termini di fatturato atteso nel 2014 da ASPI.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere da Chef Express S.p.A. e MyChef Ristorazione Commerciale S.p.A. sono suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

#### DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società da Chef Express S.p.A. e MyChef Ristorazione Commerciale S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Manifatturiero e Servizi" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Emilio Asaro;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Manifatturiero e Servizi" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro l'8 maggio 2015.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---



## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C11935 - FONDO STRATEGICO ITALIANO-F2I SGR/SIA**

*Provvedimento n. 24834*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2014;

SENTITO il Relatore Presidente Giovanni Pitruzzella;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione del Fondo Strategico Italiano S.p.A. e di F2i SGR S.p.A., pervenuta in data 8 gennaio 2014;

VISTE la propria comunicazione di interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. n. 217/98, trasmessa in data 24 gennaio 2014;

VISTE le informazioni delle società Fondo Strategico Italiano S.p.A. e F2i SGR S.p.A., pervenute in data 19 febbraio 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

Il Fondo Strategico Italiano S.p.A. (di seguito anche "FSI") è una holding di partecipazioni creata per legge (D.M. 3 maggio 2011) che ha per oggetto l'assunzione in via diretta e indiretta di partecipazioni, intesa quale attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti sul capitale di società di capitali che presentino significative prospettive di sviluppo e che:

(I) operino nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico e dei pubblici servizi;

(II) benché non operanti nei settori di cui al punto che precede, possiedano i seguenti requisiti cumulati: a) fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro; e b) numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio non inferiore a 250;

(III) benché non operanti nei settori di cui al punto che precede e pur avendo un livello di fatturato o un numero di dipendenti inferiori a quelli indicati al punto (ii), ma comunque non inferiori di oltre il 20% dei suddetti valori, svolgano un'attività rilevante in termini di indotto e di benefici per il sistema economico-produttivo del Paese, anche in termini di presenza sul territorio di stabilimenti produttivi.

FSI è soggetta alla direzione e coordinamento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito anche "CDP"), la quale ne possiede l'80% del capitale sociale, cui si affianca, dal 2012, la Banca d'Italia con una quota pari al 20%. Nell'anno 2012, il fatturato globale di CDP è stato di circa [20-30]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui circa [10-20] miliardi di euro realizzati in Italia.

---

<sup>1</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

F2i SGR S.p.A. (di seguito anche “F2i” e congiuntamente a FSI le “Parti”) è una società di gestione del risparmio costituita nel 2007, il cui oggetto sociale prevede la partecipazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione dei fondi comuni di investimento mobiliari chiusi specializzati nel settore delle infrastrutture nonché l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti; la gestione del patrimonio di fondi comuni d’investimento mobiliari chiusi specializzati nel settore delle infrastrutture, di propria o altrui istituzione. F2i è interamente partecipata da investitori istituzionali<sup>2</sup>. Nel 2012, il fatturato di F2i è stato pari a [482-700] milioni di euro, interamente realizzati in Italia.

SIA S.p.A.<sup>3</sup> (di seguito anche “SIA” o la “target”) oggetto di acquisizione, è una società attiva nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle istituzioni finanziarie e centrali, alle imprese e alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei servizi di rete e dei mercati dei capitali. SIA offre i propri servizi a diverse categorie di clienti, ovvero a Istituzioni finanziarie, Banche Centrali, Pubbliche Amministrazioni, Autorità di vigilanza e imprese operanti nei diversi settori di attività per le quali SIA sviluppa inoltre progetti di gestione di terminali, programmi per l’utilizzo di carte di credito, debito e private (es. *gift cards* e *loyalty cards*), gestione di nuovi strumenti di pagamento e servizi di *procurement* a supporto di processi di tesoreria.

Il Gruppo SIA è presente in circa 40 paesi ed opera anche attraverso controllate in Ungheria e Sud Africa. La società ha sedi a Milano e Bruxelles. Con 9,2 miliardi di transazioni annue relative a carte, incassi, pagamenti e corrispondenti a oltre 4 miliardi di operazioni effettuate, SIA gestisce 63 milioni di carte.

Il capitale di SIA S.p.A. è detenuto da quattro gruppi bancari che possiedono congiuntamente il 67,259% delle partecipazioni azionarie della società target ed in particolare: i) Intesa San Paolo S.p.A. (32,92%), ii) Unicredit S.p.A. (24,07%), iii) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (5,78%) e iv) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (4,49%).

Nel 2012, il fatturato di SIA è stato pari a [100-482] milioni di euro in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La presente operazione ha ad oggetto l'acquisizione, da parte di FSI e F2i, del controllo congiunto ed indiretto di SIA. FSI, da una parte, attraverso una società da costituirsi, interamente controllata da FSI (di seguito anche “NewCo 1”) e F2i dall'altra, mediante F2i Reti Logiche S.r.l. (di seguito anche “NewCo 2”) acquisiranno complessivamente il 52,523% del capitale sociale di SIA S.p.A., di cui il 42,255% da parte di NewCo 1 e il 10,268% da parte di NewCo 2, esercitandone il controllo congiunto, come affermato dalle Parti, in forza di patti parasociali tra esse stipulati.

---

<sup>2</sup> Gli azionisti di F2i sono: Cassa Depositi e Prestiti (16,52%), Banca Intesa Sanpaolo (16,52%), Unicredit (16,52%), ASF Como L.P. (9,91%), Fondazione Cariplo (8,59%), Inarcassa (6,47%), Cassa Geometri (5,95%) Fondazione CR Torino (3,97%), Compagnia di SanPaolo (3,96%), Fondazione CR Cuneo (2,97%), Ente CR Firenze (2,63%), Fondazione CR Lucca (2,31%), Fondazione Banco di Sardegna (1,65%), Fondazione CR Padova e Rovigo (1%) e Fondazione CR Forti (1%).

<sup>3</sup> Con Provvedimento n. 16641 del 4 aprile 2007, caso C8190, l’Autorità ha autorizzato “l’operazione di concentrazione consistente nella fusione per incorporazione di Società Interbancaria per l’Automazione– Cedborsa S.p.A. (SIA) in Società per i Servizi Bancari – SSB S.p.A., prescrivendo il rispetto delle misure indicate nel Provvedimento.

### III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione, in quanto consiste nell'acquisizione da parte di FSI e F2i del controllo congiunto ed indiretto di SIA, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'art. 16, comma 1 della medesima legge. Nel 2012, infatti, il fatturato rilevante realizzato in Italia dalle Parti è stato superiore a 482 milioni di euro e il fatturato realizzato dalla *target* è stato superiore a 48 milioni di euro.

### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

La presente operazione riguarda il settore dei servizi strumentali all'attività bancaria nell'ambito del sistema dei servizi di pagamento, in cui opera la *target* e, in particolare: 1) i servizi di compensazione al dettaglio (c.d. servizi di *Authomated Clearing House* offerti in circolarità SITRAD - Sistema Interbancario di Reti per Trasmissione Dati); 2) i servizi di processing delle carte di debito nazionali (Bancomat e Pagobancomat); 3) i servizi di rete.

Tali servizi sono caratterizzati, date le peculiarità della domanda, delle specificità dei servizi erogati e della struttura dell'assetto della rete per i servizi richiesti dal sistema interbancario italiano, da una dimensione nazionale<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda i servizi di compensazione al dettaglio, le Parti stimano che SIA gestisca circa il [60-70%] delle transazioni (anno 2012). I principali concorrenti di SIA sono: ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane), Iccrea ed Equens.

Con riferimento ai servizi di *processing* delle carte di debito nazionali, le Parti stimano la quota di mercato di SIA (anno 2012) pari al [40-50%] in numero di carte gestite, corrispondente al [60-70%] delle transazioni.

Con riferimento ai servizi di rete, SIA gestisce, tra l'altro, i servizi di rete a valore aggiunto relativi alla Rete Nazionale Interbancaria (di seguito "RNI"), la quale supporta varie applicazioni, quali i servizi di pagamento al dettaglio (bonifici, incassi, assegni etc.), servizi di regolamento titoli verso Monte Titoli, servizi di sorveglianza interbancaria di Banca d'Italia e servizi di connettività verso il Sistema Pubblico di Connettività. I dati delle parti (anno 2012) individuano una quota di SIA per i servizi di rete logica per le applicazioni interbancarie compresa tra il [75-85%].

Si osserva che l'operazione in esame non comporta sovrapposizioni orizzontali tra le società acquirenti il controllo congiunto e SIA, non essendo le prime attive nell'erogazione dei servizi sopra descritti. Tuttavia, la concentrazione in esame determina una modifica dell'attuale assetto con una riduzione delle quote di capitale sociale di SIA direttamente detenute da Intesa San Paolo e Unicredit ed un contestuale aumento di quelle detenute tramite la partecipata F2i e i propri azionisti presenti, indirettamente con CDP, in FSI. Anche in ragione delle misure prescritte nel provvedimento C8190 a garanzia dell'esistenza di contesti di mercato privi di condizioni discriminatorie e pienamente interoperabili, l'operazione in esame non determina modifiche negli assetti concorrenziali.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

---

<sup>4</sup> Gli ambiti del prodotto e del perimetro geografico richiamano quanto già analizzato nel procedimento C8190.

## DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

## ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA

### AS1115 – REGIONE TOSCANA - TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI, ISTITUTI E ATTIVITÀ CULTURALI

Roma, 19 marzo 2014

Presidente della Regione Toscana

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende svolgere alcune considerazioni sulla disciplina in materia di autorizzazione all'apertura e all'ampliamento di sale cinematografiche in Toscana, contenuta nella legge della Regione Toscana 25 febbraio 2010, n. 21, e nel relativo decreto di attuazione, D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R, al fine di evidenziare alcuni profili di criticità idonei ad alterare il fisiologico funzionamento dei meccanismi concorrenziali con pregiudizio dell'offerta a disposizione del consumatore e, dunque, delle sue possibilità di fruire delle opere cinematografiche.

Gli articoli 50 e 51 della L. R. n. 21/2010 e l'articolo 17 *nonies* del D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R, prevedono una serie di restrizioni all'apertura e all'ampliamento di nuove sale riconducibili a vincoli di autorizzazione preventiva, distanze minime, imposizione di obblighi relativi alle strutture e ai servizi offerti. Nello specifico, la normativa in questione subordina l'apertura di sale con un numero complessivo di posti superiore a 700 e di multisala medie e grandi ad un parametro (capacità dell'offerta) definito dalla Regione, con cadenza annuale, per ciascuna provincia, sulla base del rapporto tra il numero di posti cinema e la popolazione residente. Inoltre, essa prevede distanze minime (15 km) per le multisala di grandi dimensioni (più di 8 sale) e dispone che l'apertura di multisala medie e grandi possa essere subordinata a specifiche misure relative sia alla struttura (presenza di una sala allestita a cinema-teatro) che all'offerta di servizi (tra i quali riserva di una percentuale della programmazione al cinema indipendente o d'autore e concessione di spazi per attività culturali ed eventi pubblici). Infine, la normativa in esame prevede l'autorizzazione anche per l'apertura di sale con meno di 700 posti e per piccole multisala qualora queste siano localizzate nella medesima struttura immobiliare di altre sale ovvero nella compagine societaria siano presenti soggetti che hanno trasferito posti cinema nei 5 anni precedenti.

Come rilevato in precedenti segnalazioni<sup>1</sup>, l'Autorità ritiene che la previsione di regimi di autorizzazione preventiva basati su parametri, quali il rapporto tra l'offerta di posti e la

---

<sup>1</sup> Si vedano, in particolare, AS34 del 23 novembre 1994 in Bollettino n. 47/1994, AS82 del 19 dicembre 1997 in Bollettino n. 52/1996, AS272 dell'11 dicembre 2003 in Bollettino n. 50/2003, AS397 del 28 maggio 2007 in Bollettino n. 20/2007 e AS453 dell'11 giugno 2008 in Bollettino n. 17/2008.

popolazione residente, per i quali non è dimostrata la connessione con le dinamiche di mercato, nonché l'imposizione di vincoli in termini di distanze minime e di caratteristiche delle strutture cinematografiche, si traducano, nella sostanza, in un contingentamento delle sale cinematografiche risultando, pertanto, idonee a limitare l'accesso di nuovi operatori nel mercato e a impedire il pieno operare dei meccanismi concorrenziali. Al riguardo, l'Autorità ha altresì evidenziato come una concorrenza più intensa potrebbe incentivare una maggiore differenziazione dell'offerta e della programmazione delle sale con la conseguenza che potrebbe trovare diffusione una più ampia gamma di pellicole, rispondenti alle preferenze di un pubblico variegato.

La disciplina della regione Toscana sopra delineata risulta altresì in contrasto con le norme di liberalizzazione introdotte dall'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modifiche dalla l. 14 settembre 2011, n. 148), dagli articoli 31 e 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modifiche dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214), e dall'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Tali provvedimenti hanno infatti affermato il principio della libertà di accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche *“senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura”* ed hanno disposto che l'introduzione di un regime amministrativo di autorizzazione deve essere giustificata sulla base di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità (articoli 31 e 34 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201). Vale evidenziare che le Regioni sono state chiamate ad uniformare i rispettivi ordinamenti a tali principi.

Inoltre, detti decreti legge di liberalizzazione hanno disposto l'abrogazione delle norme che contengono restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche, con particolare riferimento ai limiti numerici, ai preventivi atti amministrativi di assenso per l'avvio di un'attività economica i quali non siano giustificati da un interesse generale e ai divieti e restrizioni allo svolgimento di attività economiche che non risultino adeguati e proporzionati alle finalità pubbliche perseguite (articolo 1, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1). Anche con riguardo ai principi sottesi a tali abrogazioni le Regioni sono state chiamate ad uniformare i rispettivi ordinamenti *“fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione”* (articolo 1, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1).

L'Autorità osserva anche che non vi sono controindicazioni ai fini della promozione della cultura derivanti dalla maggiore diffusione di opere cinematografiche, che presumibilmente conseguirebbe alla rimozione dei vincoli normativi e amministrativi all'accesso presenti nella regione Toscana. Alla luce delle considerazioni svolte, l'Autorità auspica la rimozione dei vincoli di autorizzazione preventiva, distanze minime e imposizione di obblighi relativi alle strutture e ai servizi offerti, previsti negli articoli 50 e 51 della L. R. n. 21/2010 e nell'articolo 17 *nonies* del D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R, per l'apertura e l'ampliamento di sale cinematografiche in Toscana.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

**AS1116 – REGIONE LIGURIA - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN AMBITO REGIONALE E LOCALE**

Roma, 6 marzo 2014

Regione Liguria  
Provincia di Imperia

Facendo seguito alle note del 5 e 24 febbraio 2014 con cui l'amministrazione provinciale di Imperia ha evidenziato le presunte distorsioni della concorrenza riconducibili alla regolazione vigente in materia di organizzazione dei servizi di TPL in ambito regionale e locale, l'Autorità, nella riunione del 27 febbraio 2014, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

La legge regionale n. 33/2013, all'art. 30, prevede l'istituzione e il successivo affidamento di un bacino unico regionale per i servizi di TPL e individua nella Regione l'autorità titolare dell'esercizio delle relative funzioni, stabilendo, a tal fine, che le Province ed il Comune di Genova assumono in luogo dell'autorità competente non ancora operante i provvedimenti previsti dall'art. 5, par. 5 del Regolamento n. 1370/2007.

La Provincia di Imperia, frattanto, con delibera di Giunta del 10 ottobre 2013, ha avviato le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di TPL avendo già proceduto in più occasioni alla proroga del contratto di servizio affidato nel 2002 alla società Riviera Trasporti S.p.A. ad esito di regolare procedura ad evidenza pubblica<sup>1</sup>.

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

La situazione rappresentata dall'amministrazione provinciale di Imperia solleva due principali profili di criticità inerenti la scelta delle forme di organizzazione e di gestione dei servizi di TPL: la scelta del bacino unico regionale e la proroga indiscriminata dei contratti di servizio. In relazione al primo profilo, al di là di considerazioni - già svolte dalla Corte Costituzionale in più di un'occasione - inerenti l'inefficienza dello strumento legislativo per l'esercizio di funzioni che dovrebbero essere basate su analisi economiche più che su valutazioni politiche<sup>2</sup>, com'è noto, la

---

<sup>1</sup> La Provincia, in particolare, ha affidato nel 2002 i servizi di TPL alla società Riviera Trasporti S.p.A. con un contratto della durata di sei anni, prorogato per altri tre (nel 2008) e per un ulteriore anno nel 2011. Nel biennio 2012 - 2013 il servizio è stato ancora prorogato, ai sensi dell'art. 5, par. 5, del Regolamento comunitario n. 1370/2007, per il periodo massimo consentito dalla norma, ossia 24 mesi.

<sup>2</sup> Sul punto si consideri quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 62/2012 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, dell'art. 5 e dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 20 giugno 2011, n. 11 con i quali veniva disposto l'affidamento del servizio idrico pugliese alla società Acquedotto Pugliese S.p.a. Più in generale, sulla legittimità costituzionale delle leggi statali, emesse nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, che vietino l'esercizio in via legislativa della funzione amministrativa regionale, ex plurimis, sentenze n. 20 del 2012; n. 44 del 2010; n. 271 e n. 250 del 2008; ordinanza n. 405 del 2008. Un atto di volontà politica, qual è una legge regionale, per sua natura priva di una formale motivazione potrebbe, infatti, non essere lo strumento più idoneo rispetto all'obiettivo perseguito ed, anzi, potrebbe sollevare profili di illegittimità costituzionale nella misura in cui impedisce il



definizione degli ambiti/bacini territoriali troppo ampi e integrati gomma/ferro può presentare un forte impatto concorrenziale nella misura in cui è suscettibile di ostacolare la partecipazione alle gare anche degli operatori di grandi dimensioni<sup>3</sup>. L'Autorità, peraltro, è già intervenuta in due occasioni<sup>4</sup> sulla scelta della Regione Liguria di organizzare i servizi di TPL sulla base di un lotto unico regionale evidenziando, in relazione all'allora disegno di legge di riforma del TPL<sup>5</sup>, l'assoluta mancanza di qualsiasi elemento che consentisse di apprezzare la base economica a sostegno della scelta di definire un unico bacino di traffico a livello regionale e, per giunta, integrato ferro-gomma dal momento che nel trasporto locale le economie di scala dal lato dell'offerta si raggiungono con dimensioni piuttosto contenute e le economie di gamma in genere risultano ancor più modeste<sup>6</sup>.

In relazione al secondo profilo, è evidente che la situazione rappresentata dalla Provincia di Imperia costituisce la conferma di una prassi amministrativa, invalsa negli ultimi anni e riguardante la gestione di tutti i servizi pubblici locali – e in specie, del trasporto pubblico locale – che, lungi dall'interpretare in senso pro-concorrenziale gli obblighi normativi imposti dalle norme di liberalizzazione avvicendatesi nel tempo, ha approfittato della possibilità di prorogare *sine die* gli affidamenti e i contratti di servizio in essere, adeguandone la durata, di volta in volta, al termine ultimo di scadenza automatica degli affidamenti in essere previsto transitoriamente dalle norme generali e speciali (art. 23-*bis* del D.L. n. 112/08 e art. 4 del D.L. n. 138/11)<sup>7</sup>.

Alla luce di tali considerazioni, può ragionevolmente ritenersi ingiustificato il richiamo alla previsione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento Comunitario n. 1370/2007 che, come noto è volto a disciplinare situazioni emergenziali consentendo la proroga dei contratti, nella misura massima di 24 mesi, solo nell'ipotesi in cui sia in pericolo la prosecuzione del servizio o vi sia un "*pericolo imminente di interruzione*". E ciò vale tanto per il riferimento contenuto nell'art. 30 della legge regionale n. 33/13 quanto per i provvedimenti di proroga già assunti dalla Provincia di Imperia nel 2008 e nel 2011 a favore della società Riviera Trasporti.

In merito, si ricorda inoltre, che ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/12 (convertito con modificazioni in legge n. 221/12) e dell'art. 13, comma 1, del D.L. n. 150/13 (c.d. decreto *milleproroghe*), gli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il 30 giugno 2014 pubblicando, entro la stessa data, una relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma

---

sindacato giurisdizionale sulla correttezza delle motivazioni che inducono a optare per un determinato modello di gestione dei servizi.

<sup>3</sup> La possibilità poi, che il lotto unico regionale possa comprendere anche i servizi ferroviari di competenza regionale, è suscettibile di limitare ulteriormente il numero dei possibili partecipanti alla gara, come già osservato dall'Autorità in numerose occasioni. I vantaggi attesi dall'integrazione modale, in termini di efficienza, possano essere vanificati dagli incentivi al coordinamento tra gli attuali gestori già presenti nella Regione (attraverso l'utilizzo, ad esempio, delle ATI con finalità restrittiva della concorrenza).

<sup>4</sup> AS947 – Regione Liguria Trasporto pubblico regionale e locale e, da ultimo, proprio sulla Legge n. 33/2013, in risposta ad una richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, S1911, deliberata nella riunione del 4 dicembre 2013.

<sup>5</sup> Nella relazione illustrativa allegata al disegno di Legge Regionale.

<sup>6</sup> La suddivisione del servizio in lotti, infatti, deve essere orientata, da un lato, al conseguimento di economie di scala o di gamma e, dall'altro, coerente con l'obiettivo di garantire la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti. Ciò implica un'attenta considerazione da parte della Regione delle caratteristiche e della struttura dei mercati di riferimento, volta ad una determinazione del/i bacino/i che tenga conto, caso per caso e nei limiti delle informazioni disponibili, del numero e delle dimensioni degli operatori nazionali e internazionali che potrebbero prendere parte alle gare. Si veda al riguardo, Boitani-Cambini (2002) "Regolazione incentivante per i servizi di trasporto pubblico locale", *Politica Economica*, n. 2; Cambini-Paniccia-Piacenza-Vanoni (2007), "Struttura di costo e rendimenti di scala nelle imprese di trasporto pubblico locale di grandi dimensioni", *Rivista Italiana degli Economisti*, vol. XII e il receto studio Lem-Reply, (2011), "Gare regionali e gestori unici: una scelta efficiente?".

<sup>7</sup> Sul punto si consideri ad esempio, quanto recentemente evidenziato dall'Autorità con riferimento alla gestione dei servizi di TPL nella Regione Abruzzo – S1865 e nel Comune di Rieti, S1804.

di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale. In difetto di tanto, l'art. 13 del citato D.L. n. 150/13 prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio e la cessazione automatica degli affidamenti difformi al 31 dicembre 2014.

L'attuale quadro normativo è, quindi, finalizzato a incentivare il ricorso a forme efficienti di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale da parte delle amministrazioni locali competenti, attraverso, in particolare, la previsione dell'obbligo di progressiva regolarizzazione degli affidamenti non conformi ai parametri dettati dalla normativa europea. La disposizione della legge regionale Liguria n. 33/13 sembra, invece, muoversi in direzione diametralmente opposta agli obiettivi anche recentemente ribaditi dal legislatore nazionale, nella misura in cui istituzionalizza – attraverso il richiamo improprio all'art. 5, par. 5 del Regolamento CE - una possibilità di proroga la cui *ratio* è, invece, "emergenziale" e, per tale via, generalizza la possibilità di posticipare la scadenza dei contratti di servizio in essere ben oltre il termine del 30 giugno 2014 previsto dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/12 (convertito in legge n. 221/12 e s.m.i.).

In termini più generali, infine, la disposizione in commento appare in contrasto con i principi di concorrenza recentemente richiamati dalla Corte Costituzionale che, su una norma regionale di contenuto analogo, ha evidenziato che *"con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla data della loro scadenza in contrasto con i principi di temporaneità e apertura alla concorrenza poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici [...]".*<sup>8</sup>

In conclusione, l'Autorità invita le amministrazioni destinatarie della presente segnalazione a porre in essere le misure ritenute più opportune e adeguate a ripristinare corrette dinamiche concorrenziali rispetto alle attività di trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>8</sup> Cfr. sentenza Corte Cost. n. 2/2014, paragrafo 2.2. e 2.2.1. secondo periodo del "considerato in diritto".

**AS1117 – REGIONE UMBRIA - BANDI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE**

Roma, 11 marzo 2014

Regione Umbria

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 27 febbraio 2014, ha preso atto della Deliberazione della Giunta regionale n. 178 del 24 febbraio 2014, recante “*Ulteriori considerazioni in merito alla preparazione dei bandi di gara ad evidenza pubblica e dei capitolati speciali di appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale*” e, con l’occasione, ha ritenuto di svolgere le seguenti considerazioni ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in relazione all’imminente gara per l’affidamento dei servizi di TPL su gomma.

L’Autorità, in primo luogo, esprime apprezzamento per la decisione di affidare i servizi di TPL automobilistico, sulla base di almeno due lotti, così da “*garantire una più ampia partecipazione delle aziende*”.

Nell’ambito di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale, infatti, la dimensione dei lotti rappresenta un fattore importante che influenza il grado di apertura del mercato dei servizi oggetto di gara. La definizione di ambiti territoriali troppo ampi è suscettibile di ostacolare ingiustificatamente la partecipazione alle gare anche degli operatori di grandi dimensioni. Considerando che nel trasporto locale le economie di scala dal lato dell’offerta si raggiungono con dimensioni piuttosto contenute e le economie di gamma in genere risultano ancor più modeste<sup>1</sup>, l’Autorità è intervenuta in più occasioni<sup>2</sup> segnalando le possibili distorsioni riconducibili alla scelta di mettere a gara in un unico lotto l’intero bacino di traffico regionale.

L’Autorità auspica, quindi, che la suddivisione concreta del servizio in lotti, in sede di gara, sia correttamente ponderata avendo come obiettivo quello di garantire la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti. Ciò implicherà un’attenta considerazione, da parte della Regione, delle caratteristiche e della struttura dei mercati di riferimento, volta ad una

---

<sup>1</sup> La suddivisione del servizio in lotti, infatti, deve essere orientata, da un lato, al conseguimento di economie di scala o di gamma e, dall’altro, coerente con l’obiettivo di garantire la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti. Ciò implica un’attenta considerazione da parte della Regione delle caratteristiche e della struttura dei mercati di riferimento, volta ad una determinazione del/i bacino/i che tenga conto, caso per caso e nei limiti delle informazioni disponibili, del numero e delle dimensioni degli operatori nazionali e internazionali che potrebbero prendere parte alle gare. Si veda al riguardo, Boitani-Cambini (2002) “Regolazione incentivante per i servizi di trasporto pubblico locale”, *Politica Economica*, n. 2; Cambini-Paniccia-Piacenza-Vanoni (2007), “Struttura di costo e rendimenti di scala nelle imprese di trasporto pubblico locale di grandi dimensioni”, *Rivista Italiana degli Economisti*, vol. XII e il recete studio Lem-Reply, (2011), “Gare regionali e gestori unici: una scelta efficiente?”.

<sup>2</sup> *Ex multis*, AS947 – Regione Liguria Trasporto pubblico regionale e locale.

determinazione del/i lotto/i che tenga conto del numero e delle dimensioni degli operatori nazionali e internazionali che potrebbero prendere parte alle gare<sup>3</sup>.

Più in generale, l'Autorità intende richiamare l'attenzione della Regione anche sull'esigenza di garantire lo svolgimento di procedure di gara eque e trasparenti in grado di assicurare un reale confronto competitivo, evitando qualsiasi circostanza suscettibile di produrre discriminazioni tra operatori concorrenti.

In tal senso, è opportuno che il bando garantisca, in primo luogo, che l'eventuale disponibilità delle infrastrutture essenziali e delle altre dotazioni patrimoniali necessarie per lo svolgimento dei servizi non costituisca un elemento di discriminazione tra i partecipanti in sede di gara. Analogamente, è opportuno che la documentazione di gara fornisca ai potenziali partecipanti tutte le informazioni economiche e tecniche necessarie a valutare l'investimento richiesto e l'eventuale interesse commerciale alla partecipazione.

A tal fine, l'Autorità auspica che il bando di gara preveda termini congrui entro i quali presentare l'eventuale offerta, e tali da consentire un'adeguata valutazione delle caratteristiche del servizio.

In conclusione, l'Autorità auspica che le osservazioni formulate possano essere utilmente tenute in considerazione da codesta Amministrazione nell'ambito della definizione del/i bando/i di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale nella Regione Umbria.

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>3</sup> Si veda al riguardo, Boitani A. e Cambini C. (2002), "Regolazione incentivante per i servizi di trasporto pubblico locale", *Politica Economica*, n. 2; Cambini, C. Paniccchia I., Piacenza M. e Vannoni D. (2007), "Struttura di costo e rendimenti di scala nelle imprese di trasporto pubblico locale di grandi dimensioni", *Rivista Italiana degli Economisti*, vol. XII e il recetate studio Lem-Reply (2011), "Gare regionali e gestori unici: una scelta efficiente?", ANAV.

**AS1118 – COMUNE DI LERICI (SP) – GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO**

Roma, 18 dicembre 2013

Comune di Lerici

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-*bis* della legge n. 287/90, così come introdotto dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - nella sua adunanza del 10 dicembre 2013, ha inteso formulare talune considerazioni in merito alle determinazioni contenute nel provvedimento del 13 novembre 2013 con il quale il Comune di Lerici (SP) ha rigettato l'istanza della società sportiva dilettantistica Virtus Buonconvento di partecipazione alla selezione pubblica per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio "Cicci Rolla" sito in località Venere Azzurra (SP).

La Città Lerici, al fine di procedere all'affidamento in concessione decennale della gestione della piscina "Cicci Rolla", ha indetto una procedura di selezione ai sensi dell'art. 30 del Codice degli appalti<sup>1</sup>, trattandosi di un concessione di servizi, per un valore complessivo di 3.200.000 euro per l'intera durata della concessione<sup>2</sup>. Il bando in esame non prevede, ai fini della partecipazione, nessun requisito territoriale da soddisfare, limitandosi a prevedere che *"sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario, non meno di cinque concorrenti scelti prioritariamente tra le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali [...]"*.

Ciò nonostante, l'istanza di partecipazione alla procedura presentata dalla società sportiva dilettantistica Virtus Buonconvento in data 12 novembre 2013 è stata rigettata dal Comune, con

---

<sup>1</sup> Art. 30, D.lgs. n. 163/2006: concessione di servizi: "1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. 2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici. 6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità. 7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7".

<sup>2</sup> Precisamente si tratta, come precisato all'art. 5 dell'avviso di selezione predisposto dalla Città di Lerici di un contratto misto (la gestione in uso dell'impianto natatorio "Cicci Rolla" e la realizzazione di lavori accessori e strumentali alla gestione del servizio) in cui l'oggetto principale rientra, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.lgs. n. 163/2006, nell'appalto di servizi. L'avviso è stato pubblicato il 4 novembre scorso e la data per presentare le domande è fissata al 14 dicembre 2013.

nota del 13 novembre 2013, giacché l'amministrazione *"ha scelto di invitare alla gara le [sole] società sportive iscritte alla federazione italiana nuoto della provincia della Spezia"*.

L'Autorità, sul punto, intende svolgere le seguenti considerazioni.

Le concessioni di servizi, come nel caso di specie, sono sottoposte alle regole fondamentali dei Trattati, e in particolare al principio di non discriminazione su base territoriale. Come riconosciuto anche da costante giurisprudenza, infatti, l'affidamento delle concessioni di servizio, pur non rientrando nell'ambito di applicazione delle direttive riguardanti gli appalti pubblici, *"non può essere sottratto ai principi ed alle norme espressi dal Trattato in tema di tutela della concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza"*<sup>3</sup>.

Al rispetto di tali principi non può ritenersi sottratta nemmeno la procedura di gara informale di cui all'art. 30 comma 3, del D.lgs. n. 163 del 2006 che, nonostante costituisca un modulo procedimentale caratterizzato da amplissima discrezionalità dell'amministrazione nella fissazione delle regole selettive, non esime quest'ultima dal rispetto dei principi di logicità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione tra i concorrenti, garantita attraverso idonea pubblicità delle procedure selettive e valutazione comparativa di più offerte<sup>4</sup>.

La decisione dell'amministrazione di limitare l'ammissione alla gara alle sole società iscritte alla F.I.N. della Provincia di La Spezia e la conseguente esclusione della società sportiva dilettantistica Virtus Buonconvento, pertanto, sono in contrasto con il principio di non discriminazione al quale deve ispirarsi qualsiasi procedura di gara e suscettibili, per tale via, di pregiudicare il corretto confronto concorrenziale.

Nei limiti suesposti, pertanto, il provvedimento del 13 novembre 2013 con il quale il Comune di Lerici (SP) ha rigettato l'istanza della società sportiva dilettantistica Virtus Buonconvento di partecipazione alla selezione pubblica per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio "Cicci Rolla" sito in località Venere Azzurra (SP), integra una violazione dei principi a tutela della concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 21-*bis*, comma 2, della legge n. 287/90, il Comune di Lerici dovrà comunicare all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza sopra esposta. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali sopra espressi, l'Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni.

---

<sup>3</sup> Cfr. *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2013 n. 873. In particolare, il giudice ha ritenuto che in base alla comunicazione della Commissione europea 12 aprile 2000, alla coeva giurisprudenza comunitaria nazionale e alla circolare del Dipartimento per le politiche comunitarie 1 marzo 2002, n. 945, l'affidamento delle concessioni di servizio non può essere sottratto ai principi e alle norme espressi dal Trattato in tema di tutela della concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza, con conseguente illegittimità di affidamento delle stesse senza gara.

<sup>4</sup> T.A.R. Genova (Liguria), Sez. II, 6 marzo 2013 n. 434.

Il presente parere verrà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità ai sensi dell'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

***Comunicato in merito al mancato adeguamento del Comune di Lerici (SP) al parere espresso dall'Autorità ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 in merito al provvedimento del 13 novembre 2013 con cui ha rigettato l'istanza della società sportiva dilettantistica Virtus Buonconvento di partecipazione alla selezione pubblica per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio "Cicci Rolla".***

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 27 febbraio 2014, ha deciso che non impugnerà davanti al Tar del Lazio il provvedimento con cui il Comune di Lerici ha respinto l'istanza della società Virtus Buonconvento di partecipare alla selezione pubblica indetta per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto natatorio.

L'Autorità ha, infatti, ritenuto che sono venuti meno i presupposti per l'impugnazione ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, a seguito dell'avvenuto adeguamento del Comune al relativo parere motivato in precedenza inviato dall'Autorità.

In particolare, nel parere motivato deliberato nella riunione del 10 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 21 *bis* della legge n. 287/1990, l'Autorità aveva rilevato che il rigetto opposto dall'Amministrazione e motivato in ragione della scelta "*di invitare alla gare le [sole] società sportive iscritte alla federazione italiana nuoto della provincia della Spezia*", è in contrasto con il principio di non discriminazione tra i concorrenti a cui deve ispirarsi qualsiasi procedura di gara, compresa la procedura di gara informale di cui all'art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 prescelta dal Comune di Lerici ed è, quindi, suscettibile di pregiudicare il corretto confronto concorrenziale.

A seguito del ricevimento del parere motivato dell'Autorità, il Comune di Lerici, con comunicazione pervenuta il 26 marzo 2014, ha informato l'Autorità di procedere, con determinazione che sarà assunta nella prossima riunione della Giunta comunale e che sarà tempestivamente trasmessa all'Autorità, alla rimozione dei vizi di illegittimità oggetto di rilievo nel parere motivato adottato dall'Autorità in data 10 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 21-*bis*, Legge n. 287/1990.

Preso atto dell'avvenuto adeguamento al parere motivato inviato ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge n. 287/1990, l'Autorità ha, pertanto, disposto l'archiviazione del procedimento.

---

**AS1119 - BANDO DI GARA PER ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI SYSTEMS MANAGEMENT A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

Roma, 6 febbraio 2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Consip S.p.A.

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da codesto Ministero, concernente la documentazione di gara per la stipula di un Accordo Quadro finalizzato all'affidamento di servizi di *Systems Management* per le Amministrazioni Pubbliche, predisposta dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A., si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 29 gennaio 2014, ha ritenuto che le previsioni contenute in tali bozze siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip<sup>1</sup>.

Tuttavia, in merito al numero di operatori massimo ammesso alla stipula dell'Accordo Quadro e, quindi, alla partecipazione agli appalti specifici, l'Autorità sottolinea la necessità che il numero massimo di operatori previsto per la stipula dell'Accordo Quadro, pur garantendo la selezione qualitativa degli stessi e l'efficientamento delle successive procedure di gara, non sia tale da restringere ingiustificatamente l'accesso all'assegnazione degli appalti specifici, limitando in tal modo il gioco competitivo. Si rimette alla valutazione di Consip l'individuazione del numero di operatori congruo a rispettare l'esigenza sopra evidenziata.

In ogni caso, l'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

<sup>1</sup> AS251 – BANDI PREDISPOSTI DALLA CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI - CONSIP S.P.A., parere pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n. 5/03.



**AS1120 - ATTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI,  
GESTIONALI ED OPERATIVI, DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI IN USO A  
QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ALLE ISTITUZIONI  
UNIVERSITARIE PUBBLICHE E AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA**

Roma, 5 marzo 2014

Ministro dell’Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da codesto Ministero, concernente la gara, predisposta dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici CONSIP S.p.A. (di seguito CONSIP), per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, nonché negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Istituzioni Universitarie Pubbliche ed agli Enti ed Istituti di Ricerca, l’Autorità, nella sua seduta del 19 febbraio 2014, ha ritenuto che gli atti di gara siano sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da CONSIP.

In particolare, l’Autorità prende atto del criterio adottato per l’attribuzione del punteggio economico, vale a dire la formula interdipendente al ribasso medio. Al riguardo, l’Autorità, alla luce delle caratteristiche specifiche della gara e delle caratteristiche dell’offerta del mercato di riferimento, sottolinea la necessità di valutare l’adozione di un criterio di attribuzione del punteggio dell’offerta economica che valorizzi maggiormente la competizione tra i concorrenti sul fattore prezzo dei servizi messi a gara e, in particolare, che il punteggio massimo sia attribuito al concorrente che abbia offerto il ribasso maggiore rispetto alla base d’asta.

In ogni caso, l’Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*

---

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS8450 - DIGITAL RIVER - MANCATO RICONOSCIMENTO GARANZIA

*Provvedimento n. 24833*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 marzo 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 29 luglio 2013, con la quale le società Digital River International S.à.r.l., Digital River Ireland Ltd. e Digital River GmbH hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, successivamente precisati in data 30 ottobre 2013 e 15 gennaio 2014;

VISTO il proprio provvedimento del 13 novembre 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per la valutazione degli impegni proposti dal professionista in data 29 luglio 2013 e successivamente precisati in data 30 ottobre 2013 e 15 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento;

### I. LE PARTI

1. Digital River International S.à.r.l. (di seguito anche DR Lussemburgo), società di diritto lussemburghese appartenente al gruppo multinazionale Digital River (di seguito anche DR), in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Lussemburgo, è indicata come parte contrattuale in piattaforme internet di commercio *on-line* verso l'Italia principalmente di prodotti di elettronica ed informatica. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, presenta ricavi per 1,4 milioni di euro.

2. Digital River Ireland Ltd. (di seguito anche DR Irlanda), società di diritto irlandese appartenente al gruppo multinazionale DR, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Shannon nella Repubblica Irlandese, è il soggetto con cui almeno un produttore di articoli di elettronica ed informatica, nello specifico Canon, ha stipulato un contratto per la vendita in Italia dei propri prodotti attraverso una piattaforma internet di commercio *on-line* in cui figura come parte contrattuale DR Lussemburgo. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, presenta ricavi per 64 milioni di euro.

3. Digital River GmbH, società di diritto tedesco appartenente al gruppo multinazionale DR, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede legale a Colonia nella Repubblica Federale Tedesca, è stata indicata come referente per un produttore che ha stipulato con DR Irlanda un contratto per la vendita in Italia dei propri prodotti attraverso una piattaforma internet di commercio *on-line* in cui figura come parte contrattuale DR Lussemburgo. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, presenta ricavi per 25 milioni di euro.

## II. LE PRATICHE COMMERCIALI

4. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dai professionisti, consistenti in:

A) presentazione con modalità che non consentono una immediata percezione da parte dei visitatori delle piattaforme di vendita *on-line* delle informazioni relative all'indirizzo geografico ed all'identità propri e del professionista per conto del quale agiscono;

B) diffusione sulle piattaforme di vendita *on-line* di informazioni ingannevoli in relazione alla garanzia legale di conformità per i beni venduti ed in merito agli ulteriori servizi di assistenza offerti e frapposizione di ostacoli all'esercizio dei diritti dei consumatori in materia di garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 e ss Codice del Consumo.

## III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

### 1) *L'iter del procedimento*

5. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 10 giugno 2013 è stato comunicato ai professionisti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS/8450. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte delle società Digital River International S.à.r.l., Digital River Ireland Ltd. e Digital River GmbH (di seguito anche, congiuntamente, gruppo DR) fossero suscettibili di integrare la violazione degli articoli 20, 21, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

6. Nella comunicazione di avvio veniva contestato che:

A) nelle piattaforme di vendita *on-line* non verrebbero fornite informazioni chiare e immediatamente comprensibili né sull'identità ed indirizzo del soggetto che gestisce la piattaforma, né sul titolo in base al quale opera, né sull'identità ed indirizzo del soggetto per conto del quale lo stesso agisce;

B) nelle piattaforme di vendita *on-line* verrebbero fornite quasi esclusivamente informazioni sulla garanzia convenzionale del produttore rinviando ad essa per la concreta prestazione di assistenza sui prodotti venduti, potendo in tal modo indurre in errore il consumatore rispetto all'esistenza di un suo diritto a fruire, per un periodo di 24 mesi dall'acquisto, della garanzia di conformità cui è per legge<sup>1</sup> tenuto il venditore e che non prevede addebito di costi né limitazioni. Inoltre, i servizi di assistenza aggiuntivi offerti in vendita verrebbero pubblicizzati facendo solo un accenno al diritto dei consumatori alla garanzia legale di conformità, potendo in tal modo indurre i destinatari ad attivare, a titolo oneroso, un nuovo rapporto contrattuale il cui contenuto in realtà, in parte, si sovrappone ai diritti già spettanti agli acquirenti in virtù del regime della garanzia legale disciplinata dal Codice del Consumo, prevedendo peraltro il contratto proposto, rispetto a quest'ultima, una copertura più limitata.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stato chiesto al

---

<sup>1</sup> I diritti dei consumatori in materia di garanzia legale di conformità sono stabiliti negli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo.

professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, di fornire informazioni e relativa documentazione circa il ruolo svolto da ciascuna delle imprese del gruppo DR e le modalità di gestione delle piattaforme di vendita *on-line* e circa gli accordi con i fornitori e le informazioni inserite nelle piattaforme di vendita *on-line* gestite dal gruppo DR in ordine ai diritti post vendita dei consumatori acquirenti.

**8.** I professionisti il 29 luglio 2013 hanno presentato una proposta di impegni formulata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento e in data 12 agosto 2013 una memoria di risposta alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio; successivamente, in data 30 ottobre 2013, hanno depositato documentazione relativa ad alcune delle misure oggetto della propria proposta di impegni.

**9.** In data 31 ottobre 2013 si è svolta un'audizione nel corso della quale i professionisti hanno formulato, un'istanza di proroga di 60 giorni del termine di conclusione del procedimento, che è stata deliberata dall'Autorità in data 13 novembre 2013.

**10.** In data 15 gennaio 2014 i professionisti hanno fatto pervenire chiarimenti e specificazioni in relazione alla proposta di impegni.

**11.** In data 30 gennaio 2014 è stata comunicata ai professionisti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

**12.** In data 3 febbraio 2014 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo, il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la quale ha dato riscontro a tale richiesta in data 5 marzo 2014.

## **2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista**

**13.** Con nota pervenuta in data 29 luglio 2013, i professionisti hanno presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento, successivamente integrata il 30 ottobre 2013 con documentazione relativa ad alcune delle misure proposte ed il 15 gennaio 2014 hanno presentato ulteriori specificazioni e chiarimenti.

**14.** In particolare, gli impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono quanto segue.

### **A) Informazioni sull'identità del titolare e del gestore delle piattaforme**

**15.** Modifica delle indicazioni contenute nelle pagine dei negozi online:

a) indicazione della dicitura “*Digital River International S.a.r.l. è il rivenditore autorizzato dei prodotti di [...] venduti in questo negozio online*” in modo chiaro e visibile all'inizio della homepage, nonché in calce a tutte le altre pagine del negozio online utilizzando un carattere più leggibile rispetto al precedente;

b) pubblicazione, nella finestra cui rimanda l'hyperlink collegato alle parole “*Digital River International S.a.r.l.*” della dicitura di cui sopra, del seguente testo “*Digital River International S.a.r.l. è una società del gruppo multinazionale Digital River, leader nel settore delle vendite online e rivenditore autorizzato per i prodotti e servizi offerti in questo negozio online. Questo negozio online, i cui contenuti sono gestiti da Digital River International S.a.r.l., è ospitato su piattaforma di un'altra società del gruppo, Digital River Ireland Ltd. Di seguito troverà ulteriori informazioni utili su Digital River International S.a.r.l. e Digital River Ireland Ltd.*”, seguito dai dati di entrambe le società.

### **B) Informazioni e esercizio dei diritti dei consumatori in materia di garanzia legale**

**16.** Modifica di ogni informazione presente nei negozi *on-line* in modo da illustrare ai consumatori i loro diritti in merito alla garanzia di conformità di cui agli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo ed in particolare:

a) modifica delle condizioni generali di vendita, in particolare agli artt. 7 e 12, in modo da renderle più comprensibili e da consentire ai consumatori di acquisire consapevolezza riguardo al loro diritto alla garanzia legale biennale;

b) inserimento di una nuova FAQ rubricata “*Informazioni sulla garanzia*” al posto delle precedenti FAQ sulla garanzia, recante una ampia informativa riguardante sia l’articolazione del diritto del consumatore alla garanzia legale di conformità sia le modalità concrete di esercizio dello stesso per gli acquisti effettuati.

c) modifica delle indicazioni relative alle garanzie convenzionali:

- modifica del *wording* del *box* sulla sinistra delle *webpage* dell’Acer store in “*Trova la garanzia convenzionale adatta al tuo prodotto Acer*”;

- inserimento all’inizio di ogni *webpage* relativa alle garanzie convenzionali della dicitura “*Le seguenti garanzie convenzionali sono aggiuntive rispetto alla garanzia di due anni cui ha diritto il consumatore ai sensi del Codice del Consumo, e non la pregiudicano in alcun modo.*”

17. I professionisti hanno inoltre assunto ulteriori impegni volti ad assicurare ai consumatori che acquistano sui propri negozi *on-line* una piena informativa nelle materie in argomento ed una corretta prestazione della garanzia legale di conformità. [Omissis]<sup>2</sup>.

#### IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

18. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti dai professionisti siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 10 giugno 2013.

19. In particolare, per quanto attiene al primo profilo di possibile scorrettezza delineato in sede di avvio del procedimento, le misure proposte appaiono idonee a rimuovere le criticità ivi riscontrate, in quanto i professionisti si sono impegnati a fornire ai consumatori tutte le informazioni sull’identità e indirizzo del soggetto che gestisce la piattaforma, sul titolo in base al quale questo opera, sull’identità e indirizzo del soggetto per conto del quale lo stesso agisce, in modo che queste risultino chiare e che i destinatari delle stesse siano consapevoli del ruolo di ciascuna impresa nell’ambito della gestione dei negozi *on-line*, così da identificare facilmente, all’occorrenza, il soggetto nei cui confronti è possibile esercitare i diritti previsti per legge a favore degli acquirenti. Gli impegni assunti sono, peraltro, già in via di implementazione.

20. Allo stesso modo, si ritiene che le misure proposte dai professionisti in ordine al secondo possibile profilo di scorrettezza delineato in sede di avvio siano idonee a rimuovere i profili di criticità, in quanto i professionisti stessi si sono impegnati a fornire ai consumatori tutte le informazioni in ordine alla garanzia legale di conformità e si sono impegnati a predisporre procedure adeguate per assicurare agli acquirenti una corretta prestazione della garanzia legale di conformità, in modo non solo da rendere chiari i diritti spettanti agli acquirenti, ma da rendere più facile per i consumatori l’esercizio dei suddetti diritti. Gli impegni assunti sono, peraltro, già in via di implementazione.

21. Vanno inoltre rilevate la tipologia e l’efficacia degli interventi proposti per assicurare una corretta prassi commerciale relativa alla prestazione della garanzia legale di conformità, attraverso una chiara esplicitazione delle modalità di prestazione dell’assistenza post-vendita, con le quali, per l’intero periodo di ventiquattro mesi durante il quale il consumatore può far valere la garanzia legale, viene offerta al consumatore la possibilità di esercitare con semplicità i propri diritti.

---

<sup>2</sup> Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

22. A seguito dell'implementazione delle misure proposte, dunque, i consumatori avranno piena, diffusa e sistematica conoscenza dei propri diritti in tema di garanzie e disporranno altresì di indicazioni certe in merito alle procedure da seguire per l'esercizio dei propri diritti.

23. La rilevanza degli impegni assunti risulta ulteriormente rafforzata dall'assenza di limitazioni temporali e, pertanto, dall'idoneità degli stessi a modificare in maniera permanente le condotte dei professionisti, assicurando così ai consumatori, in modo continuativo, un'adeguata informazione in merito alla garanzia legale di conformità e un'efficace e tempestiva fruizione delle relative prestazioni.

24. Si ritiene, pertanto, che, alla luce delle suesposte considerazioni, gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalle società Digital River International S.à.r.l., Digital River Ireland Ltd. e Digital River GmbH, nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Digital River International S.à.r.l., Digital River Ireland Ltd. e Digital River GmbH;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti delle società Digital River International S.à.r.l., Digital River Ireland Ltd. e Digital River GmbH, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, *lettera a)*, del Regolamento, gli impegni dalle stesse società proposti in data 29 luglio 2013 e successivamente precisati in data 30 ottobre 2013 e 15 gennaio 2014, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, *lettera a)*, del Regolamento;

c) che le società Digital River International S.à.r.l., Digital River Ireland Ltd. e Digital River GmbH informino l'Autorità sull'attuazione degli impegni entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera e per ciò che concerne gli impegni per i quali è stato indicato un termine successivo informino l'Autorità della completa attuazione degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) i professionisti non diano attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

---

**PS9174 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO**

*Provvedimento n. 24843*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera dell’8 agosto 2012;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS9174 del 31 ottobre 2013, volto a verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, poste in essere da Avron s.r.o. e IPDM Publishing & Demand Management;

CONSIDERATO che le Parti non hanno depositato memorie difensive;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. FATTO**

1. Sulla base delle segnalazioni di numerose microimprese, in data 31 ottobre 2013 è stato avviato il procedimento istruttorio PS9174, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, nei confronti di Avron s.r.o. (in seguito, anche “Avron”) e IPDM Publishing & Demand Management (in seguito, anche “IPDM”) che, nella loro qualità di professionisti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, avrebbero posto in essere una pratica commerciale scorretta nei confronti delle microimprese.

2. In particolare la pratica commerciale contestata ad Avron consiste:

*a*) nell’iscrizione inconsapevole dei dati aziendali delle microimprese in un database presente esclusivamente *online* sul sito *internet* [www.registro-mn.com](http://www.registro-mn.com), al fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento;

*b*) nell’invio, a mezzo posta cartacea, alle microimprese eteronomamente per-iscritte, di una comunicazione dai toni intimidatori apparentemente volta a far verificare e correggere i dati inseriti nel *database* telematico, ma sostanzialmente diretta a far sottoscrivere indebitamente un abbonamento non richiesto;

*c*) nell’ostacolare di fatto l’esercizio del diritto di recesso, attendendo il consolidarsi del vincolo contrattuale prima di rendere edotto il destinatario dell’esistenza di un contratto mediante l’invio della fattura di pagamento della rata corrispondente alla prima annualità dell’abbonamento;

*d*) nel procedere all’invio di ripetuti solleciti di pagamento, nel caso in cui la fattura non venga saldata con la prima richiesta, congiuntamente alla minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato, più interessi legali e spese.

3. La pratica commerciale contestata alla società di recupero crediti internazionali IPDM, invece, consiste nel procedere all’invio, per conto di Avron, di solleciti di pagamento accompagnati dalla minaccia di riscossione coatta delle somme richieste dinanzi alle competenti autorità giudiziarie.



4. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

5. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione sono: la preregistrazione inconsapevole ed unilaterale dei dati aziendali delle microimprese in un *database* telematico, con lo scopo di sollecitare, mediante l'invio di lettere dal contenuto intimidatorio, la sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio non richiesto di annunci a pubblicitari a pagamento; l'ostacolare il diritto di recesso delle microimprese in ordine alla permanenza nel predetto vincolo contrattuale per l'intera durata dello stesso; l'invio di ripetuti solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di intraprendere azioni giudiziarie per il recupero coattivo delle quote annuali dell'abbonamento, nonché la formulazione di proposte transattive volte alla risoluzione stragiudiziale della controversia creditoria.

## II. MEMORIE DELLE PARTI

6. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 31 ottobre 2013, con riferimento al procedimento cautelare, non sono state prodotte memorie difensive né da parte di Avron, né da parte di IPDM.

## III. VALUTAZIONI

7. Sulla base degli elementi sopra indicati, si ritiene che, allo stato, sussistano i presupposti perché l'Autorità disponga, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale sopra descritta.

8. In particolare, sotto il profilo del *fumus boni iuris* gli elementi agli atti del procedimento inducono a ritenere *prima facie* sussistente la scorrettezza della pratica commerciale descritta in violazione degli articoli 20, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, nonché 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo.

9. Quanto al *periculum in mora*, dall'esame degli atti del procedimento allo stato disponibili, sussistono gli elementi per l'adozione della misura cautelare, in quanto i professionisti continuano a realizzare la pratica commerciale contestata, come risulta dalle segnalazioni pervenute dopo l'avvio del procedimento<sup>1</sup>.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta continui ad essere posta in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO, inoltre, che al fine di soddisfare le esigenze cautelari si rende necessario disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento a cura e spese del professionista, sul sito *internet* [www.registro-mn.com](http://www.registro-mn.com);

---

<sup>1</sup> Ad esempio, dal doc. prot. n. 0016556, del 24 febbraio 2014, si evince che Avron continua ad inviare alle microimprese solleciti di pagamento (si tratta della richiesta di pagamento denominata "secondo sollecito", inviata in data 7 gennaio 2014). Lo stesso discorso vale anche per IPDM, come si evince dal doc. prot. n. 0017974, del 5 marzo 2014 (si tratta di una richiesta di pagamento inviata via mail in data 19 febbraio 2014).

## DISPONE

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che:

a) la società Avron s.r.o. sospenda la pratica commerciale contestata;

b) la società Avron s.r.o. pubblichi un estratto del presente provvedimento, a sua cura e spese, sul sito *internet www.registro-mn.com*, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell'estratto della delibera è quello riportato in allegato al presente provvedimento;

2) l'estratto dovrà essere pubblicato entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazioni del presente provvedimento nel corpo centrale della *homepage* del sito *internet www.registro-mn.com* fino alla conclusione del procedimento in corso;

3) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato e le modalità di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di pubblicazione, così come nelle restanti pagine del sito, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;

4) che la pubblicazione dell'estratto della delibera sulla *homepage* del sito *internet www.registro-mn.com* dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una relazione che illustri dettagliatamente le modalità con cui l'estratto della delibera è stato pubblicato.

c) la società Avron s.r.o. comunichi all'Autorità, per quanto riguarda il disposto di cui alla lettera a), l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro quindici giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le misure adottate.

d) la società IPDM Publishing & Demand Management sospenda la pratica commerciale contestata, consistente nell'invio di solleciti di pagamento e di minacce di esecuzione coattiva dei crediti vantati dal suo mandante.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'art. 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo,

ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*

**PS9174 - AVRON-ISCRIZIONE REGISTRO E SOLLECITI DI PAGAMENTO**

*Allegato al Provvedimento n. 24843*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 marzo 2014; *[omissis]*

1. Sulla base delle segnalazioni di numerose microimprese, in data 31 ottobre 2013 è stato avviato il procedimento istruttorio PS9174, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, nei confronti di Avron s.r.o. (in seguito, anche "Avron") e IPDM Publishing & Demand Management (in seguito, anche "IPDM") che, nella loro qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, avrebbero posto in essere una pratica commerciale scorretta nei confronti delle microimprese.

2. In particolare la pratica commerciale contestata ad Avron consiste:

*a*) nell'iscrizione inconsapevole dei dati aziendali delle microimprese in un database presente esclusivamente *online* sul sito *internet www.registro-mn.com*, al fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento;

*b*) nell'invio, a mezzo posta cartacea, alle microimprese eteronomamente per-iscritte, di una comunicazione dai toni intimidatori apparentemente volta a far verificare e correggere i dati inseriti nel *database* telematico, ma sostanzialmente diretta a far sottoscrivere indebitamente un abbonamento non richiesto;

*c*) nell'ostacolare di fatto l'esercizio del diritto di recesso, attendendo il consolidarsi del vincolo contrattuale prima di rendere edotto il destinatario dell'esistenza di un contratto mediante l'invio della fattura di pagamento della rata corrispondente alla prima annualità dell'abbonamento;

*d*) nel procedere all'invio di ripetuti solleciti di pagamento, nel caso in cui la fattura non venga saldata con la prima richiesta, congiuntamente alla minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito vantato, più interessi legali e spese.

3. La pratica commerciale contestata alla società di recupero crediti internazionali IPDM, invece, consiste nel procedere all'invio, per conto di Avron, di solleciti di pagamento accompagnati dalla minaccia di riscossione coatta delle somme richieste dinanzi alle competenti autorità giudiziarie.

*[omissis]*

7. Sulla base degli elementi sopra indicati, si ritiene che, allo stato, sussistano i presupposti perché l'Autorità disponga, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale sopra descritta. *[omissis]*

**DISPONE**

ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'art. 8, comma 1, del Regolamento, che:

*a*) la società Avron s.r.o. sospenda la pratica commerciale contestata;

*b*) la società Avron s.r.o. pubblichi un estratto del presente provvedimento, a sua cura e spese, sul sito *internet www.registro-mn.com*, *[omissis]*;

*d*) la società IPDM Publishing & Demand Management sospenda la pratica commerciale contestata, consistente nell'invio di solleciti di pagamento e di minacce di esecuzione coattiva dei crediti vantati dal suo mandante. *[omissis]*

---

**(Estratto del provvedimento** adottato in data 12.3.2014, il cui testo integrale è **pubblicato sul sito** dell'Autorità **[www.agcm.it](http://www.agcm.it)**)

---

**PS9209 – EURO ELETTRONICA – MANCATA CONSEGNA PRODOTTI**

*Avviso della comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*

**L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), in relazione al procedimento **PS9209 – EURO ELETTRONICA – MANCATA CONSEGNA PRODOTTI**.

**I. LA PARTE**

Euro Elettronica S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante "Codice del Consumo". La società ha per oggetto le attività di importazione, esportazione, commercio, distribuzione, vendita all'ingrosso e al dettaglio, anche via *internet*, di vari prodotti per lo più riconducibili alla categoria dell'elettronica di consumo. Euro Elettronica S.r.l. risulta operare attraverso i siti *web* identificati dai nomi a dominio *dcsitalia.it* e *euro-elettronica.it*.

**II. AVVISO**

Con la presente si informa la Parte del procedimento che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data del 14 aprile 2014.

Si comunica inoltre, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento, che la Parte può presentare memorie conclusive o documenti entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 2, del *Regolamento*, attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento, operato in data 12 novembre 2013, prot. n. 51030.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Energia e Industria della Direzione Generale tutela del consumatore ed il riferimento PS9209.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

---

---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXIV- N. 13 - 2014

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Elisabetta Allegra, Sandro Cini, Francesca Melchiorri,  
Valerio Ruocco, Simonetta Schettini  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Ufficio Statistico e Ispezioni Informatiche  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <http://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---